

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

Per la Sig.ra **Fregola Fabiola** (C.F.FRGFBL85H59G273X), nata il 19 giugno 1985 a Palermo (PA) e ivi residente, in viale Lazio, n. 118, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it)) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it)), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), approvata con decreto direttoriale prot.n. 108 del 4 ottobre 2022 e resa nota nella Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2022, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata ad una posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettante;

- dell'elenco nominativo definitivo dei candidati idonei del *«Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione»*, profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), pubblicato il 04/08/2022 sul portale *reclutamento.istruzione.it*, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13 luglio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 18 luglio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **24,75**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. **37**, del correttore e del foglio risposte;
- dell'avviso di convocazione per la scelta della sede, pervenuto all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 7 ottobre u.s., con cui è stata invitata a recarsi presso la sede di Roma ad esprimere la propria preferenza;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. **37** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che il questionario si compone di una composta da *«n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti situazionali descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata»*, con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio e della posizione assegnata all'odierna parte ricorrente nella graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*» (codice concorso 01), con riconoscimento del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) per il quesito situazionale censurato, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, con il punteggio legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio conseguente assegnazione di parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso e relativa assegnazione nella sede lavorativa di suo interesse;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa collocazione nella graduatoria del concorso nella posizione legittimamente spettante.

Si premette in

FATTO

1. – Con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (G.U. n. 59 – 4<sup>a</sup> Serie speciale – “*Concorsi ed Esami*” del 27 luglio 2021), il Ministero dell'Istruzione ha indetto il «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*», successivamente elevati, avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale;

Successivamente, il Ministero ha deciso di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 44/2021 («Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici»), modificando l'espletamento della procedura: ha così eliminato la prova preselettiva e la prova orale, sostituendole con **un'unica prova scritta** (cfr. Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, in atti).

3. – Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova in data 13 luglio 2022, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «**una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)**».

In via del tutto inedita, la prova scritta è consistita nella risoluzione di **quaranta quesiti a risposta multipla** articolati in due differenti parti:

«a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie (...); a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilità pubblica; i) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'Istruzione e delle Istituzioni scolastiche;

per quanto di interesse, **b) una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata**».

4. – Proprio i **quesiti situazionali** (dall'inglese *Situational Judgement Test – SJT*), diffusi nel mondo anglosassone e generalmente impiegati per mettere a fuoco le caratteristiche dei candidati, assegnandoli al ruolo più adatto e performante da rivestire, costituiscono oggetto di interesse nel giudizio che ci occupa.

Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, i **candidati** chiamati a cimentarsi su tale tipologia di quesiti hanno il compito di **individuare, tra più alternative possibili, quella ritenuta maggiormente efficace, sulla scorta della relativa capacità di analisi, elaborazione e soluzione di problemi organizzativi e gestionali complessi.**

Per la valutazione della menzionata tipologia di quesiti, parte resistente ha scelto di **attribuire punteggi graduati «in funzione del livello di efficacia»:**

*risposta più efficace: +0,75 punti;*

*risposta neutra: +0,375 punti;*

*risposta meno efficace: 0 punti».*

5. – Eppure, l'elemento di "novità" correlato alla somministrazione di tali quesiti, che parte resistente ha inteso sperimentare nel concorso che ci occupa, ha mostrato ben presto tutti i suoi limiti.

Invero, una volta pubblicata la graduatoria di merito del concorso, parte ricorrente ha appreso di essere stata dichiarata vincitrice, collocata, però, in una posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettante.

Ciò è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di **un quesito situazionale manifestamente erroneo e/o fuorviante** (segnatamente, il n. 37), di seguito riportato:

37	Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.	0.375/0.75
	<input checked="" type="checkbox"/> Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata.	
	<input type="checkbox"/> Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile.	
	<input type="checkbox"/> Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi.	

In ordine alla domanda situazionale, l'Amministrazione ha ritenuto irragionevolmente **«neutra»** (con attribuzione di punti 0,375) e **non «maggiormente efficace»**) l'opzione di risposta indicata da parte ricorrente.

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito situazionale contestato, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima valutazione della risposta opzionata dalla ricorrente, ha certamente penalizzato la stessa che, per gli effetti, **nonostante sia stata dichiarata vincitrice, a causa dell'erronea collocazione nella graduatoria di merito del concorso (posizione n. 230, anziché una posizione tra n. 158 e la n. 164), non può utilmente ambire alla sede lavorativa di suo interesse nella sua terra natia, cui sono stati assegnati i candidati**

**vincitori collocati alle posizioni nn. 168 e 180 che hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello che spetterebbe alla ricorrente.**

**Occorre sin da ora precisare che il Giudice Amministrativo è già stato chiamato ad esprimersi in merito al quesito odiernamente censurato e, ritenendo di accogliere le medesime lagnanze sollevate dall'odierna ricorrente per un giudizio analogo, ha onerato l'amministrazione al riesame della posizione del candidato.**

6. – Occorre altresì specificare che la procedura concorsuale sta facendo il suo corso: l'amministrazione procedente ha provveduto ad inoltrare ai candidati vincitori una lettera di convocazione, trasmessa a mezzo PEC, per la scelta della sede e la sottoscrizione del contratto di lavoro da svolgersi presso l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione, con sede a Roma.

La scelta delle sedi da parte dei candidati vincitori è effettuata nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

L'odierna ricorrente, in quanto vincitrice, al fine di non risultare rinunciataria, si è recata presso gli uffici indicati dall'amministrazione procedente, e a causa del punteggio attribuitole, è stata assegnata alla sede centrale del Ministero dell'Istruzione sito a Roma, e non anche alle sedi disponibili in Sicilia.

Nelle FAQ pubblicate dalla resistente, la stessa ha specificato che *“Il giorno della convocazione, a seguito della scelta della sede, ciascun vincitore sottoscriverà il contratto individuale di lavoro. Gli interessati assumeranno servizio in un momento successivo, potendo presentarsi presso la sede di assegnazione entro un arco temporale compreso tra il 24 ottobre 2022 e il 16 novembre 2022”*.

Il celere avanzamento della procedura concorsuale di che trattasi rende necessaria idonea tutela cautelare.

Come si evidenzierà nel prosieguo, infatti, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta da un ricorrente leso dal medesimo vizio procedurale odiernamente censurato dalla ricorrente.

7. - Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

### **DIRITTO**

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO **n. 37** DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. **3, 34 E 97** COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La **formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti**, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Nella **selezione per cui è causa**, nella quale, **accanto alle domande sulle materie** concernenti il profilo professionale ricercato, ha fatto la sua comparsa una nuova tipologia di **quesiti, c.d. situazionali**, recanti **opzioni di risposta comunque valide, ma differenti sul piano dell'efficacia**.

Così composti, hanno finito non per premiare il merito dei candidati, bensì il loro intuito e la loro capacità di giudizio, elementi che riguardano caratteristiche personali del soggetto, valutabili secondo **parametri non ancorati a criteri di valutazione certi e univoci**.

Noti ai nostri giorni quale portato dell'esperienza anglosassone, i test di giudizio situazionale sono normalmente utilizzati per valutare le **soft skills** (competenze trasversali) dei candidati, ossia le relative capacità di gestire criticità emerse in relazione ad una determinata situazione e posizione



lavorativa (capacità di produrre risultati di qualità, capacità di apprendimento e perfezionamento, senso delle priorità e dell'organizzazione, resilienza, lavoro d'equipe, etc.).

Ciò vuol dire che, per effettuare correttamente una simile valutazione, **il quesito proposto dall'Amministrazione non deve essere *context-free***, ma deve indicare tutti i **dettagli rilevanti per consentire ai candidati di analizzare lo scenario di contesto (*item*) e maturare una capacità di giudizio che, tra le tante azioni possibili, individui quella "più giusta", ossia quella maggiormente efficace.**

Nel nostro caso, come esposto in narrativa, parte resistente ha graduato le opzioni di risposta distinguendo:

- **risposte maggiormente efficaci** (valutate 0,75);
- **risposte neutre** (cui è stato assegnato un punteggio pari a 0,375);
- **risposte meno efficaci** (0 punti) (si veda, sul punto, l'art. 7 del bando di concorso).

Tuttavia, **se compito dell'Amministrazione era quello di porre il candidato di fronte a «situazioni concrete di lavoro», così da individuare la risposta univocamente da preferire, ciò non è accaduto nel caso di specie.**

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati a parte ricorrente in sede di prova, l'opzione di risposta considerata dall'amministrazione come "maggiormente efficace" per **la domanda n. 37 risulta invariabilmente errata e/o fuorviante.**

**Il quesito** contestato è così formulato:

*«Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi:».*

L'Amministrazione resistente ha indicato, tra le possibili soluzioni, le seguenti opzioni di risposta:

*«A: Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa.*

*Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata* (flaggata dalla ricorrente e considerata neutra, da 0,375 punti);

*B: Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile* (valutata 0 punti);

*C: Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi* (valutata come maggiormente efficace dall'amministrazione procedente, 0,75 punti)».



Secondo l'Amministrazione, la risposta «*maggiormente efficace*» (da 0,75 punti) sarebbe la C): «*Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*».

Viceversa, la ricorrente ha deciso di rispondere A): «*Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata*», considerata **inspiegabilmente «eutrale»** (con conseguente assegnazione di 0,375 punti, anziché **del punteggio pieno, pari a 0,75**), pur avendo la stessa opzionato una risposta che, sulla base degli elementi forniti dalla traccia, nonché degli studi e contributi teorici multidisciplinari di matrice psicologica, sociologica ed economica sul comportamento organizzativo, costituisce certamente la soluzione maggiormente efficace se correlata allo scenario proposto, da considerarsi appunto come atteggiamento propulsivo.

In proposito, **l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese.**

Difatti, in relazione ai quesiti situazionali, caratterizzati per loro natura da un alto grado di discrezionalità tecnica della commissione valutatrice, è stato chiamato ad esprimersi Codesto Ecc.mo Collegio che ha stabilito dei criteri per valutazione delle risposte opzionate dai candidati.

In particolare, con sentenza n. 11793/2022, il TAR ha ribadito l'esistenza di criteri di valutazione precostituiti per i quesiti situazionali.

In particolare Codesto Ecc.mo TAR ha statuito che *“Per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte sia l'impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti:*

*“1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.*

*2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di*

*tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.*

**3. RISPOSTA NEUTRA:** *l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "CONSERVATIVO" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a "NEUTRALIZZARE" eventuali problematiche, con assenza di interventi."* (TAR del Lazio, Sez. IV, Sent. n. 11793 del 12 settembre 2022).

Due considerazioni si rendono immediatamente necessarie:

1) Relativamente ai quesiti c.d. "**situazionali**", come anticipato si tratta di domande finalizzate "*a valutare il comportamento dei candidati in determinate situazioni, facendo così emergere la presenza o l'assenza di una più soft skills come la leadership, la capacità organizzativa, la capacità di comunicare, la capacità di lavorare in gruppo*"; e che, pertanto, "*le risposte prescelte dall'Amministrazione sembrano essere quelle che dimostrano maggiori abilità in termini autonomia e intraprendenza decisionale, competenze che costituiscono le soft skills ricercate dall'Amministrazione*" (cfr. ordinanza n. 183 del 14 gennaio 2022).;

2) l'opzione di risposta considerata come corretta dall'amministrazione procedente, in realtà, tutto pare tranne descrivere un atteggiamento propulsivo, intraprendente e dinamico, sintomo che il candidato sia in possesso di *soft skills* tali per cui possa ricoprire una posizione di leadership, anzi, l'opzione ritenuta esatta dalla ricorrente esprime una tensione propositiva e un capacità di lavorare in sinergia, dunque una virtù; la risposta considerata come maggiormente efficace dall'amministrazione, invece, esprime un atteggiamento adattivo non tipico di un *leader*.

A suffragare le considerazioni cui è giunta la ricorrente sono le nuove frontiere della *leadership* efficace, che secondo Paul Hersey e Ken Blanchard, ai quali si deve la prima teorizzazione del ciclo di vita della leadership nel 1969, dipendono da **diversi stili di leadership**: diversi, appunto, a seconda del contesto di riferimento, nel bilanciamento e nell'integrazione tra l'orientamento ai compiti (*task oriented*) e l'orientamento alle relazioni (*relation oriented*).

Sullo stesso filone, lo psicologo e giornalista statunitense Daniel Goleman ribadisce che la scelta di quale stile adottare dipende dalle caratteristiche del gruppo, dalle loro competenze ed esperienza, dal loro affiatamento e, non ultimo, dalle caratteristiche emotive e psicologiche dello stesso leader.

**Su tali basi, è evidente che l'opzione C), ritenuta maggiormente efficace dall'Amministrazione, sia all'evidenza errata.**

La bontà delle suesposte considerazioni, come anticipato, è stata confermata da Codesto Ecc.mo TAR, che *“pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”).*

*Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone il candidato - che, considerato l'utilizzo del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa - dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.*

*Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.*

*A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.”.*

*È opportuno sottolineare come la richiamata norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere “leali e trasparenti”: rifiutare con una scusa un invito senza fornire una spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro, la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è ictu oculi quella preferibile, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.*

*Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un*

*comportamento di tipo "CONSERVATIVO", non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.*

*È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio "errore", con il rischio che lo stesso venga replicato." (TAR del Lazio, sez. IV, sent. n. 11793/2022).*

Diversi studiosi concordano nell'affermare che l'approccio insito nella risposta C determini dissonanza emotiva e che, perciò, debba essere scongiurato ed evitato, pena rischio di alienazione.

**Viceversa, la risposta fornita dal ricorrente non può che ritenersi maggiormente efficace di quella indicata da parte resistente.**

A differenza dello stile descritto nella risposta C, indice di un approccio "adattivo", il candidato con chiarezza invita l'interessato a prestare attenzione, dimostrandosi un leader efficace, connotato da Intelligenza Emotiva, capace di gestire le emozioni e di approcciarsi all'altro con la giusta dose di empatia, serietà e autorevolezza, tutti elementi contenuti nella risposta A.

**Non vi è alcun dubbio che la risposta segnata dalla ricorrente - e cioè la lett. A) - sia la maggiormente efficace, a partire proprio dagli elementi, gli unici a disposizione, forniti dalla traccia.**

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, nonostante l'Amministrazione goda di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta illogicità.

**Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio attribuito alla ricorrente su tale domanda per consentirle di ottenere un punteggio di 25,125 e di essere collocata tra posizione n. 158 e la n. 164, nella graduatoria di merito del concorso, ed essere conseguentemente assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante in Sicilia.**

**Nelle sedi lavorative siciliane, infatti, sono stati assegnati candidati vincitori collocati alle posizioni n. 168 e n. 180, che hanno un punteggio dunque inferiore rispetto a quello che spetterebbe all'odierna ricorrente.**

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito che «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"*» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «*non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo*» (così **Cons. Stato, n. 6756 del 2022**, cit.).

Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali in subiecta materia, è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi **neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure formulate sulla base della circostanza per cui «*laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta*» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). È pacifico che in sede di pubblico concorso, «*l'ambiguità e la*

*contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).*

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, e il punteggio attribuito alla stessa.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità della domanda n. 37, presente nel questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento della stessa, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **25,175 punti complessivi (24,75 punteggio base + 0,375 ulteriori per il quesito censurato)**, all'assegnazione ad una posizione compresa tra la n. 158 e la n. 164 ed alla sede lavorativa legittimamente spettante nella Regione Siciliana.

\* \* \*

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione nella graduatoria di merito del concorso *de quo*, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Come anticipato, **le prove scritte sono terminate lo scorso 15 luglio.**

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: pertanto, **in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito e dell'apertura della procedura di scelta delle sedi, i**



**candidati vincitori saranno chiamati a prendere servizio nelle sedi lavorative rese disponibili dal Ministero.**

**Vista l'erronea attribuzione del punteggio a danno della ricorrente, e la conseguente assegnazione ad una sede lavorativa diversa da quella legittimamente spettante, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe alla ricorrente di vedersi attribuito non solo il punteggio legittimamente spettante, ma di prendere servizio, in considerazione del punteggio complessivo di 25,125, nelle sedi lavorative disponibili nella sua terra natia, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

La procedura prosegue il suo corso, dunque.

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track**, ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente**, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni**, senza considerare che **la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.**

Già l'implementazione dei posti messi a bando, da 304 a 659, è assoluto indice della necessità di assumere maggiori unità di personale.

Posto che l'odierna parte ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti, **la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che Codesto Ecc.mo Collegio ha accolto il ricorso presentato da un altro candidato per il medesimo quesito censurato dalla ricorrente, e con sentenza ha onerato l'amministrazione a porre rimedio all'errore in cui è incorsa. (T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, sent. del 12 settembre 2022, n. 11793).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.



\* \* \*

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, stante l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza e pec considerato che nè l'elenco degli idonei nè la graduatoria di merito indicano la data di nascita ovvero il codice fiscale degli stessi.

Si chiede, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere inclusa nella graduatoria finale di merito nella posizione legittimamente spettante.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che le consenta di essere inclusa nella graduatoria di prossima pubblicazione.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere nominata vincitrice.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità delle domande segnalate in ricorso come errate;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso *de quo*, per il profilo di interesse;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio spettante sul quesito situazionale, nella graduatoria del concorso e la relativa assegnazione alla sede lavorativa spettante;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimatè al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 19 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.**

Si chiede che Sua Eccellenza voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase e, consequenzialmente, fissare la trattazione della domanda cautelare in esame all'udienza già calendarizzata per il prossimo 8 novembre p.v..

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità di parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che

consenta alla stessa di essere assegnata nella graduatoria di merito del concorso *de quo* nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e di essere, conseguentemente, destinata a prendere servizio nella sede lavorativa cui ha diritto.

Donde la oggettiva necessità di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare.

Con osservanza.

Roma, 19 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell